

Realizzazione di interventi e opere di cui all'art. 242-ter del D.Lgs. 152/2006

Criteria e procedure relativi alla valutazione ambientale-sanitaria e al controllo



Sostenibilità
in Lombardia



Regione
Lombardia


AMBITO DI APPLICAZIONE – ART. 242-TER DEL D.LGS. 152/2006




- Progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
- Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNIEC



- Interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro



- Interventi e opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative



- Opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse



- Opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo



- Opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo a condizione che il sito sia stato caratterizzato
- Attività di scavo di cui all'art. 25 del dpr 120/2017

Tali interventi e opere possono essere realizzati a condizione che:

- siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica
- non determinino rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

QUALI SONO GLI ENTI COINVOLTI?



- **Autorità competente per il procedimento di bonifica:** Regione Lombardia per i Sito di interesse regionale (SIR), l'Amministrazione Comunale per i Sito di interesse comunale (SIC) ai sensi della l.r. 3/2023
- **Autorità procedente:** l'Amministrazione deputata per legge al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione degli interventi e delle opere, ovvero titolare del procedimento per la formazione del titolo abilitativo ovvero titolare della procedura di valutazione e/o verifica di impatto ambientale
- **Enti competenti in materia di bonifica:** Città Metropolitana di Milano o Provincia, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), Agenzia di Tutela della Salute (ATS) e Amministrazioni comunali competenti per territorio per i SIR



**Art. 242-ter del D.Lgs. 152/2006
comma 3:**

*«Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le **regioni** per le restanti aree, **provvedono all'individuazione delle categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell'Autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, e, qualora necessaria, definiscono i criteri e le procedure per la predetta valutazione nonché le modalità di controllo.»***

Regione Lombardia approva i *Criteria* da seguire per l'esecuzione degli interventi ex art. 242-ter e la relativa modulistica

Allegato 1 – Criteri e procedure

Allegato 2 – Modulo A (art. 8, 9 e 10) Modulo B (art. 5, 6 e 7)



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N. XII/ 5478

SEDUTA DEL 09/12/2025

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali **MARCO ALPARONE** Vicepresidente **ROMANO MARIA LA RUSSA**
ALESSANDRO BEDUSCHI
GUIDO BERTOLASO
FRANCESCA CARUSO
GIANLUCA COMAZZI
ALESSANDRO FERMI
PAOLO FRANCO
GUIDO GUIDESI
ELENA LUCCHINI
FRANCO LUCENTE
GIORGIO MAIONE
DEBORA MASSARI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI
SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini
Su proposta dell'Assessore Giorgio Maione

Oggetto

APPROVAZIONE DI "CRITERI E PROCEDURE RELATIVI ALLA VALUTAZIONE E AL CONTROLLO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E OPERE DI CUI ALL'ARTICOLO 242-TER COMMA 3 DEL D.LGS. 152/2006 NEI SITI OGGETTO DI PROCEDIMENTO DI BONIFICA NON RICOMPRESI NEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE E INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI INTERVENTI CHE NON NECESSITANO DELLA PREVENTIVA VALUTAZIONE"

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Roberto Laffi

Il Dirigente Alessandra Norcini



INDIVIDUAZIONE DI INTERVENTI/OPERE E RELATIVA PROCEDURA

CATEGORIE DI INTERVENTI/OPERE CHE NON NECESSITANO DELLA VALUTAZIONE DI TIPO AMBIENTALE-SANITARIO

Art. 4

- Interventi che non interferiscono con le matrici ambientali (suolo, materiali di riporto, sottosuolo ed acque sotterranee)

A titolo esemplificativo, demolizioni e dismissioni fuori terra e interventi che non comportano scavi, movimentazione di suolo, occupazione permanente di suolo, salvo quanto previsto all'articolo 242 ter, comma 1 bis del D.Lgs. 152/2006.

Fatto salvo il rispetto della normativa di settore, per questi interventi il proponente procede alla loro realizzazione senza necessità di darne comunicazione all'Autorità competente per il procedimento di bonifica, né preventiva né al termine dell'intervento.

CATEGORIE DI INTERVENTI/OPERE CHE NON NECESSITANO DELLA PREVENTIVA VALUTAZIONE DI TIPO AMBIENTALE-SANITARIO

Art. 5

- Interventi e opere indifferibili e urgenti

Art. 6

- Interventi ed opere in presenza di attività di messa in sicurezza operativa (MISO)

Art. 7

- Interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata

CATEGORIE DI INTERVENTI/OPERE CHE NON NECESSITANO DELLA PREVENTIVA VALUTAZIONE DI TIPO AMBIENTALE-SANITARIO

Art. 5

- Interventi e opere indifferibili e urgenti

da eseguire con tempestività al fine di garantire la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori e/o dell'ambiente, nonché la prevenzione degli incidenti rilevanti.

Per tali interventi/opere il proponente dovrà **dare comunicazione almeno 24 ore prima dell'avvio delle attività**, all'Autorità competente e agli Enti competenti in materia di bonifica, precisando i motivi che hanno determinato l'urgenza. **Al termine dei lavori** il proponente dovrà trasmettere all'Autorità competente e agli Enti competenti in materia di bonifica una **Relazione tecnica finale**.

Il presente articolo trova applicazione solo qualora la MISO riguardi l'intero procedimento di bonifica.

Art. 6

- Interventi ed opere in presenza di attività di messa in sicurezza operativa (MISO)

30 gg prima dall'avvio dei lavori, il Proponente trasmette comunicazione all'Autorità Competente, all'Autorità Procedente, all'ARPA, e p.c. a Provincia/Città Metropolitana e ATS.

↓
max 20 gg

ARPA, qualora rilevi che gli interventi e le opere proposti pregiudichino le attività di MISO del sito o modifichino il modello concettuale definitivo o il progetto di MISO approvati, trasmette comunicazione al Proponente e all'Autorità Competente.

↓
max 10 gg

L'Autorità Competente dispone il divieto di avvio dei lavori ovvero l'avvio con prescrizioni (volte al rispetto della MISO approvata), comunicandolo al Proponente e, per conoscenza, anche all'Autorità Procedente, all'ARPA, a Provincia/Città Metropolitana e ATS.

Trascorso il termine di 30 giorni senza espressione da parte della Pubblica Amministrazione, gli interventi e le opere si intendono assentiti.

CATEGORIE DI INTERVENTI/OPERE CHE NON NECESSITANO DELLA PREVENTIVA VALUTAZIONE DI TIPO AMBIENTALE-SANITARIO

È data facoltà all'Autorità competente e agli Enti competenti in materia di bonifica di chiedere, in fase di esecuzione o a seguito degli interventi, eventuali verifiche e/o approfondimenti tecnici e amministrativi.

Art. 7

- Interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata

- a) gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche;
- b) gli interventi su opere e infrastrutture esistenti, anche in presenza di scavi, a condizione che non comportino ulteriore occupazione di suolo e sottosuolo, compresi gli interventi di miglioramento e/o adeguamento sismico degli edifici esistenti;
- c) gli allacci e gli interventi di manutenzione delle reti, anche con occupazione di nuovo suolo, per l'esercizio di pubblici servizi, a condizione che tali opere comportino una limitata movimentazione di terreno, comunque non superiore a quaranta metri cubi, la profondità dello scavo di progetto non sia superiore a 2 metri dal piano di campagna e non sia interessata la porzione satura del suolo;
- d) gli interventi e le opere che non interferiscono con eventuali interventi di bonifica sulle acque sotterranee, a condizione che sia stato accertato per l'area di intervento il non superamento delle CSC dei suoli e non sia interessata la porzione satura del suolo.

CATEGORIE DI INTERVENTI/OPERE CHE NON NECESSITANO DELLA PREVENTIVA VALUTAZIONE DI TIPO AMBIENTALE-SANITARIO

La relazione, oltre a descrivere gli interventi, dovrà contenere indicazioni sulle attività di scavo, le modalità di gestione del materiale scavato e movimentato e degli eventuali riempimenti, gli esiti analitici relativi alle matrici interessate.

ALLEGATO 2 DELLA D.G.R. N. 5478/2025

MODULISTICA RELATIVA ALLE ISTANZE AI SENSI DELL'ART 242-TER DEL D.LGS. 152/2006

MODULO B

(riferito agli artt. 5 - 6 - 7)

COMUNICAZIONE DI AVVIO INTERVENTI DA ESEGUIRE AI SENSI DELL'ART. 242-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/2006

Autorità competente

ARPA – Dipartimento di

Provincia/Città Metropolitana

ATS (Ufficio bonifiche e Ufficio salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

e p.c.

Comuni

Soggetto titolare del procedimento di bonifica⁷

Proprietario del sito⁸

Oggetto: Procedimento di bonifica di competenza regionale/comunale del sito “ _____ ” – Codice PSC-AGISCO _____ - Realizzazione di interventi ai sensi dell'art. 242-ter del D.Lgs. 152/06.

Art. 5

- Interventi e opere indifferibili e urgenti

Art. 6

- Interventi ed opere in presenza di attività di messa in sicurezza operativa (MISO)

Art. 7

- Interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata

CATEGORIE DI INTERVENTI/OPERE CHE NECESSITANO DELLA VALUTAZIONE DI TIPO AMBIENTALE-SANITARIO

Art. 8

- Valutazione effettuata nell'ambito della procedura relativa a interventi soggetti a SCIA o CILA.


Art. 9

- Valutazione effettuata nell'ambito della procedura di VIA/AIA o altri procedimenti autorizzativi.


Art. 10

- Procedura per il rilascio di nulla osta avente ad oggetto la valutazione di tipo ambientale-sanitario


Art. 10 - Procedura per il rilascio di nulla osta avente ad oggetto la valutazione di tipo ambientale-sanitario



Art. 8 - Valutazione effettuata nell'ambito della procedura relativa a interventi soggetti a SCIA o CILA



Art. 9 - Valutazione effettuata nell'ambito della procedura di VIA/AIA o altri procedimenti autorizzativi



• L'Autorità precedente verifica, prima del rilascio del provvedimento finale, che il progetto non abbia subito modifiche sostanziali.

• Il nulla osta ha validità dalla data di rilascio del provvedimento finale al quale dovrà essere allegato.



ALLEGATO 2 DELLA D.G.R. N. 5478/2025

MODULISTICA RELATIVA ALLE ISTANZE AI SENSI DELL'ART 242-TER DEL D.LGS. 152/2006

MODULO A

(riferito agli artt. 8 - 9 - 10)

**RICHIESTA DI NULLA OSTA ALL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DA ESEGUIRE AI SENSI DELL'ART. 242-TER
DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/2006**

Autorità competente

ARPA – Dipartimento di

Provincia/Città Metropolitana

ATS (Ufficio bonifiche e Ufficio salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro)

e p.c.

Comuni

Soggetto titolare del procedimento di bonifica¹

Proprietario del sito²

Oggetto: Procedimento di bonifica di competenza regionale/comunale del sito " _____ " – Codice PSC-
AGISCO _____ - Realizzazione di interventi ai sensi dell'art. 242-ter del D.Lgs. 152/06.

Art. 8

- Valutazione effettuata nell'ambito della procedura relativa a interventi soggetti a SCIA o CILA.

Art. 9

- Valutazione effettuata nell'ambito della procedura di VIA/AIA o altri procedimenti autorizzativi.

Art. 10

- Procedura per il rilascio di nulla osta avente ad oggetto la valutazione di tipo ambientale-sanitario

MODALITÀ DI CONTROLLO IN FASE ESECUTIVA

- Le modalità di controllo possono essere espletate da ARPA e Provincia/Città Metropolitana, se ritenuto necessario anche su richiesta dell'Autorità competente, disponendo controlli anche a campione in merito al rispetto delle disposizioni dei presenti Criteri, sia attraverso verifiche in loco, **durante il periodo di esecuzione degli interventi**, sia attraverso verifiche documentali.
- Compete all'ATS verificare che gli interventi e le opere proposte non determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.



MODALITÀ DI CONTROLLO AL TERMINE DEI LAVORI

Per interventi e/o opere di cui agli artt. 5, 7, 6, 8, 9 e 10

ARPA, ATS e Provincia o Città Metropolitana potranno esprimersi nei successivi 30 giorni

Entro 30 giorni dal termine dei lavori, il proponente dovrà trasmettere all'Autorità Competente, all'Autorità Procedente e agli Enti competenti in materia di bonifica una **Relazione tecnica finale** contenente:

- la descrizione delle attività effettuate in campo, comprensiva dei progetti *as-built* delle opere realizzate;
- i risultati analitici di eventuali campionamenti svolti e i rapporti di prova rilasciati dal laboratorio incaricato;
- la cartografia aggiornata;
- indicazioni sulle attività di scavo effettuate, le eventuali misure mitigative adottate;
- le informazioni relative all'effettiva gestione del materiale movimentato e dei rifiuti prodotti, con allegati eventuali FIR.



MODALITÀ DI CONTROLLO AL TERMINE DEI LAVORI

Per interventi e/o opere di cui agli artt. 5, 6, 7, 8, 9 e 10

In esito alle attività di controllo, su segnalazione degli Enti competenti in materia di bonifica, nel caso in cui venga rilevato il mancato rispetto delle disposizioni dei presenti Criteri, l'Autorità Competente procederà a porre in essere gli opportuni provvedimenti ai sensi di legge.

Inoltre, l'Autorità competente potrà valutare la necessità di aggiornamento del procedimento di bonifica.



Per ulteriori informazioni:

E-mail: infobonifiche@regione.lombardia.it

Pec: ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it